



COMUNE DI POTENZA

UFFICIO STAMPA

Potenza, 20 dicembre 2013

CONTROLLO DELLE CALDAIE- le modifiche introdotto dal DPR 74/2013

E' entrato in vigore il Dpr 74/2013 che ha recepito nel quadro normativo italiano la Direttiva 2002/91/CE, iniziato con il D.lgs.192/2005, per la parte di norme inerenti l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici negli edifici.

Le nuove norme riguardano "l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l'ispezione" degli impianti termici, intesi come gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva (caldaie, condizionatori d'aria, etc.) con o senza produzione di acqua calda nonché quelli dedicati alla produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari comprendenti eventuali sistemi di distribuzione e utilizzazione del calore (boiler, ecc).

In particolare sono fissate nuove periodicità per i controlli di legge inerenti l'efficienza energetica degli impianti, con disposizioni che sostituiscono quelle transitorie fissate a suo tempo dal decreto sul rendimento energetico degli edifici, il D.lgs.192/2005.

Tra le novità:

- è fissato in 26 gradi (con tolleranza fino a 24) il limite alla temperatura media degli ambienti domestici durante il funzionamento dei condizionatori d'aria. Per il riscaldamento invernale e' confermato il limite di 20 gradi con tolleranza fino a 22.

- è fissata ogni due anni la periodicità dei controlli di legge, ovvero di efficienza energetica, per tutte le caldaie a fiamma di potenza inferiore a 100 kW (categoria che comprende le classiche caldaie domestiche a metano).

- viene introdotta, quadriennale, la periodicità dei controlli di efficienza energetica dei condizionatori d'aria di potenza inferiore a 100 kW.

- vengono introdotti nuovi e più precisi criteri per la messa in atto di ispezioni da parte dei Comuni. Si parte dagli impianti per i quali non è stato eseguito il controllo di efficienza energetica o sono stati riscontrati problemi o malfunzionamenti, per poi passare a quelli più vecchi. Per alcune categorie le ispezioni devono coprire il 100% degli impianti esistenti in un determinato arco di tempo (due anni per gli impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, quattro anni per gli impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW).

- per gli impianti domestici (di climatizzazione invernale di potenza fino a 100 kW alimentati a gas, metano o gpl e impianti di climatizzazione estiva di potenza fino a 100 kw) l'ispezione è sostituibile

dall'accertamento del "rapporto di controllo di efficienza energetica rilasciato" dal tecnico.

Rimangono invariate le regole di manutenzione periodica, la cui fonte primaria è, solitamente, il libretto di impianto. Il Comune di Potenza, atteso che la popolazione residente supera i 40.000 abitanti, continua ad essere il riferimento per le regole di autocertificazione e per le possibili ispezioni di verifica.

Sono esclusi: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, con una precisazione. Se questi sono fissi e se la somma delle loro potenze nominali è maggiore o uguale a 15 kW si possono dire "assimilati" agli impianti termici.

Le norme fissano i termini di utilizzo degli impianti, le regole per la manutenzione e per le ispezioni, e fissano sanzioni in caso di violazione. Esse si applicano in tutto il territorio nazionale.